

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4028 del 11/07/2025
Oggetto	FE09A0014 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ' TORTIOLA NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE). ARTT. 27 DEL RR 41/2001 - RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI GIANNI VINCENZO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4152 del 10/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	LORENZO MARCHESINI

Questo giorno undici LUGLIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, LORENZO MARCHESINI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE09A0014

RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ' TORTIOLA NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE). ARTT. 27 DEL RR 41/2001

RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI GIANNI VINCENZO

IL RESPONSABILE

Premesso che con la Legge Regionale n. 13 del 2015 recante "Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna e Province, Comuni e loro Unioni" la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale relative alle risorse idriche e all'utilizzo del demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

Richiamate:

- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 4208 del 8/04/2015, valida fino al 31/12/2024, con la quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola Giovannini Gianni Vincenzo (C.F. GVNGNV60M11L868K) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua sotterranea in località Tortiola nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) mediante un pozzo distinto al foglio 17 mappale 233 del Catasto comunale utilizzato per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 2,5 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 300 (cod. FE09A0014);

- la domanda rinnovo della concessione FE09A0014 presentata dall'Azienda Agricola Giovannini Gianni Vincenzo ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2024/205390 del 13/11/2024, entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato esercitato legittimamente;

Dato atto che:

- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di verifica effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_FEUTG_Ingresso_0033335_20250521 del 21/05/2025;
- il Ministero dell'Interno in data 21/05/2025 ha comunicato che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;
- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;
- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Accertato che secondo i criteri del c.d. "Metodo Era" la derivazione di cui trattasi ricade nel settore "ATTRAZIONE" ed è da ritenersi compatibile con il Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano;

Dato atto che:

- il pozzo viene utilizzato per effettuare i trattamenti fitosanitari di un fondo agricolo della superficie di 5 Ha coltivato a frutteto;
- l'irrigazione del frutteto viene invece effettuata tramite l'adiacente Canale di Cento gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- i trattamenti vengono effettuati per un periodo di 9 mesi da marzo a novembre con un consumo complessivo di 300 mc;

Verificato che:

- ai sensi delle DGR 1792/2016 e 1060/2023, i volumi idrici richiesti risultano congrui in relazione all'utilizzo richiesto;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso richiesta (trattamenti fitosanitari) è assimilabile alle tipologie previste alla lettera a) (irrigazione agricola) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che la Ditta concessionaria ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo della concessione;
- in data 9/07/2025 € **198,35** come integrazione del deposito cauzionale e in data 4/03/2025 € **14,41** quale canone per l'anno 2025;
- tutti i canoni relativi alle annualità pregresse;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n. 11/2025 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna” con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

Ritenuto che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2034**;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede a Ferrara in via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

D E T E R E M I N A

- a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, all'Azienda Agricola Giovannini Gianni Vincenzo (C.F. GVNGNV60M11L868K) con sede legale in Via Borgatti 40 a Bondeno (FE) il rinnovo della concessione FE09A0014 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente in località Tortiola nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) con una portata massima di 2,5 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 300 mc/anno;
- b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 9/07/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) **di prescrivere** l'installazione di dispositivo per la misurazione dei volumi prelevati (contatore);

- d) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2034**;
- e) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nell'allegato disciplinare tecnico di concessione;
- f) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;
- g) **di dare atto** che:
- i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 rispetto al D.Lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
 - sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- h) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;
- i) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

[Per Il Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni ARPAE di Ferrara

Dott. Marco Roverati]

L'incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio
Idrico Acque Area Centro

Dott. Lorenzo Marchesini

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola in località Tortiola nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) richiesta dall'Azienda Agricola Giovannini Gianni Vincenzo (C.F. GVNGNV60M11L868K), Codice procedimento: **FE09A0014**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima prelevabile dal pozzo: **2,5 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **300 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata per i trattamenti fitosanitari di un fondo agricolo avente estensione di 5 Ha.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo è ubicato in località Tortiola nel Comune di Vigarano Mainarda (FE).

- coordinate catastali: foglio **17** mappale **233**;
- coordinate geografiche: UTM RER X=**696.038** Y=**970.761**

Dati tecnici del pozzo

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • profondità | 65 m |
| • diametro | 115 mm |
| • profondità filtro | sconosciuta |
| • tipo pompa | elettropompa sommersa |
| • potenza pompa | 1,1 kW |
| • portata di esercizio | 2,5 l/s |

Il pozzo è dotato di contatore volumetrico

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto

del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5.3 La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.4 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità 2025 è pari a **€ 14,41.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data

di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dal pozzo dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, documentata mediante fotografia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle seguenti amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione per la misura dei volumi prelevati (contatore);
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

L'eventuale sostituzione del contatore dovrà essere comunicata a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso dell'opera di presa entro tre mesi dalla sua disattivazione al fine di provvedere alla dismissione definitiva del pozzo secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dell'opera di presa, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché che l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte

della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.